



### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 07 maggio 2021 alle ore 18:00, sulla piattaforma zoom, convocata con regolare convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Donne Somale Iskafiri" per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Cambio denominazione sociale;**
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" ;**
- 3) Varie ed eventuali.**

La Presidente Faduma Mohamed Abdulle, chiama a fungere da Segretario verbalizzante la socia Sahara Omar Abdulle

Sono presenti n. 19 soci su un totale di 24 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. Faduma Mohamed Abdulle
2. Sahara Omar Abdulle
3. Jamila Ali Ahmed
4. Maryan Mohamed Yusuf
5. FarhiaJemale Hussein
6. FadumaHassan Shire
7. FarhiaMalin Ali
8. FatoumataGiuire
9. Malita Mendes Andreade
10. FarhioGaalMohamud
11. Halima Mohamed Abdi
12. Nasra Mohamed Ali
13. SahraGassum Alio
14. Asli Ahmed Abdulle

15. Magassa Houlematou
16. Dail Dado
17. Falsi Jama Abdulle
18. Maryam Ali
19. Aamina Ahmed Mohamud

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell' assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all' ordine del giorno,

La Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L' Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all' unanimità la seguente nuova denominazione per l' associazione:

Iskafiri Associazione delle Donne Somale APS

Sul secondo punto all' ODG,

La Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L' Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all' unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l' allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell' imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

Esaurita la trattazione dell' argomento all' ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, La Presidente previa lettura ed approvazione all' unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario



La Presidente



L'ASSISTENTE  
TRIBUTARIO  
Giuseppe Caroccia

## STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### DONNE SOMALE ISKAFIRI

##### ART. 1

###### (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "Iskafiri Associazione delle Donne Somale APS", da ora in avanti denominata "*Associazione*"
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (Associazione di Promozione Sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
3. L'Associazione ha *sede legale* nel Comune di Napoli, *in via Michelangelo Schipa 109*, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

##### ART. 2

###### (Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) *migliorare le condizioni di vita delle donne somale, sia nei loro luoghi d'origine che nei Paesi di immigrazione;*
- b) *organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- c) *occuparsi della formazione extra-scolastica;*
- d) *svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- e) *svolgere attività inerenti l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;*
- f) *organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

- g) *promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- h) *promuovere e tutelare i diritti umani, con particolare riferimento ai diritti delle donne e dei bambini, i diritti civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

Nello specifico, l'Associazione intende:

- A) Creare centri di orientamento e di formazione professionale che stimoli la nascita di nuove imprese sia in Somalia che nei Paesi di immigrazione.
- B) Promuovere ogni azione e attività utile ad incoraggiare progetti di rientro delle cittadine somale nel loro Paese d'origine.
- C) Promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione, sia in Somalia che in Europa, contro le mutilazioni sessuali.
- D) Azioni e attività finalizzate all'informazione ed alla sensibilizzazione sui temi dell'immigrazione per favorire l'inserimento sociale, lavorativo e culturale delle cittadine somale presenti nel nostro Paese.
- E) Creare nella città di Napoli o in altra città d'Italia un centro di scambi culturali e relazioni varie fra l'Europa e l'Africa
- F) Progettare, organizzare, sperimentare e gestire attività culturali, teatrali, musicali, folkloristiche, fotografiche cinematografiche, televisive, pubblicitarie ed editoriali, realizzare ed organizzare manifestazioni, rassegne, festival, mostre, conferenze, incontri, dibattiti, proiezioni, viaggi per il raggiungimento degli scopi sociali.
- G) Redigere materiale a mezzo stampa, discografia, cinematografia, televisione e strumenti multimediali e qualsiasi altro mezzo di diffusione riguardante le culture dei popoli in tutti i loro aspetti ed in tutti i loro collegamenti con l'Europa e Napoli, in particolare, con la conseguente diffusione, divulgazione, promozione e commercializzazione di tutto il predetto materiale.
- H) Gestire attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nei settori inerenti gli scopi sociali per disoccupati e occupati, sia italiani che stranieri, tramite finanziamenti pubblici e privati, nazionali, regionali e comunitari.
- I) Realizzare, in Italia e all'estero, attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
- J) Sviluppare scambi culturali tra i due continenti con l'organizzazione di mostre, spettacoli, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, proiezioni, viaggi, ecc...
- K) Formare docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche di educazione interculturale e di educazione alla cittadinanza globale.
- L) Rappresentare gli associati nei confronti degli organi legislativi, delle autorità amministrative e di analoghe associazioni anche di altre nazioni.
- M) Assistere gli associati in ogni problema, sia collettivo che individuale, per l'acquisizione di conoscenze nei vari settori della cultura africana.
- L) Studiare i problemi tecnici, legali ed amministrativi attinenti allo scambio di informazioni tra i due continenti.
- M) Formare i docenti sulle tematiche di educazione alla cittadinanza globale e di educazione interculturale come prevenzione di ogni forma di razzismo e discriminazione.
- N) Formare personale interessato per la cooperazione allo sviluppo nei Paesi Emergenti.
- O) Mettere in atto azioni d'integrazione e socializzazione al fine di sviluppare percorsi volti a promuovere i valori della convivenza civile e dell'accoglienza, ovvero interventi di mediazione culturale e sociale da proporre a scuole di ogni ordine e grado, realizzando laboratori e

qualsiasi altra attività di educazione interculturale, alla pace, alla legalità, allo sviluppo e alla mondialità.

- P) Realizzare interventi volti a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale.
  - Q) Realizzare interventi di mediazione sociale, linguistica e culturale destinati agli immigrati, assistendoli e accompagnandoli nel percorso di integrazione.
  - Z) Svolgere ogni altra azione connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
2. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
  3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - nel caso di persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione, la sede, nonché la qualità di chi sottoscrive e di chi è designato a rappresentare la persona giuridica in sede associativa;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4

##### (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'Associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
  - rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
  - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### ART. 5

##### (Distinzione degli associati)

1. Gli associati, in rapporto alle diverse modalità di ammissione si distinguono in:
  - soci fondatori
  - soci onorari
  - soci volontari
2. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
3. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### ART. 6

##### (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.
4. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima
6. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### ART. 7 (Organi)

1. Sono *organi* dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - Il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Organo di controllo;
  - Il Revisore dei Conti;
  - Il Segretario
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### ART. 8 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento dei contributi. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale* soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
  - approva il *bilancio di esercizio*;
  - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

- delibera sulla *esclusione degli associati*;
  - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
  - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
  - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
  - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  11. Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 9

### (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - eleggere a maggioranza il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
  - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

#### ART. 10

##### (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
7. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.
8. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
9. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

#### ART. 11

##### (Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 12**

##### **(Revisione legale dei conti)**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.
3. Il Revisore legale dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

#### **ART. 13**

##### **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 14**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 15**

##### **(Risorse economiche)**

1. L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi, prestazioni di servizi convenzionati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## ART. 16

### (Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

## ART. 17

### (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

## ART. 18

### (Libri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
  - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

## ART. 19

### (Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 20**  
**(Lavoratori)**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 21**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22**  
**(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e approvato in assemblea

  
